

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “NON PERDIAMO LA TESTA”

Articolo 1 Costituzione sede e durata

1.1- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e nei sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita un'Associazione non riconosciuta, operante nel settore sociale che ha la denominazione “Non perdiamo la testa” e che assume la forma giuridica di associazione non profit.

1.2 - L'Associazione ha sede presso la Parrocchia S. Maria Lacrimosa degli Alemanni in via Mazzini 65 Bologna.

1.3 - L'Associazione non persegue fini di lucro. L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 - L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 34/02 e la Legge 383/00.

1.6 – L'associazione delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

1.7 – Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

1.8 - Il presente statuto può essere modificato su proposta del consiglio direttivo o su proposta di almeno un terzo del consiglio stesso e con deliberazione dell'Assemblea, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Articolo 2 Scopo e finalità dell'Associazione

2.1 - L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2.2- In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) favorire il benessere psico-fisico delle persone, con particolare riguardo al mantenimento o al recupero dell'equilibrio psicologico e delle capacità cognitive
- b) migliorare la qualità di vita delle persone portatrici di demenza e dei loro famigliari .

3.2- Le suddette finalità verranno messe in pratica attraverso le seguenti attività:

- a) corsi di ginnastica mentale per persone adulte o anziane
- b) promozione di stili di vita e pratiche che favoriscano il benessere psico-fisico
- c) counseling per chi si trova in situazioni di disagio psicologico
- d) corsi riguardanti le strategie di apprendimento in età evolutiva
- e) incontri di stimolazione cognitiva, socializzazione ed attività ricreative per anziani portatori di demenza e di informazione, formazione e sostegno per i loro famigliari o assistenti

- f) corsi di formazione per operatori nell'ambito delle tematiche affrontate dall'Associazione
- g) attività di ricerca riguardo i meccanismi che favoriscono il mantenimento dell'efficienza della mente in qualsiasi età ed ai metodi di prevenzione del declino cognitivo
- h) preparazione e divulgazione di materiale riguardante le tematiche affrontate dall'Associazione

Articolo 3

I soci

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e s'impegnino a realizzarli.

3.2 - Tutti i Soci hanno parità di diritti e di doveri ed il numero di soci è illimitato.

3.3- Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto di costituzione e Soci Ordinari coloro che ne fanno richiesta e condividono le idee fondanti del presente statuto.

3.4- Il Consiglio Direttivo può accogliere Soci Sostenitori che forniscano sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa .

3.5 - I Soci Fondatori possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione

3.6 – Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile non è restituibile in caso di recesso. Deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Ammissione dei soci

4.1- Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

4.2- All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, verrà effettuata l'iscrizione nel libro dei soci ed il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di socio a partire da tale momento.

Articolo 5

Diritti e doveri dei Soci

5.1 – I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative ed ad alle manifestazioni promosse dall'Associazione
- partecipare alle assemblee, votare se maggiorenni
- conoscere i programmi dell'Associazione
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo
- discutere ed approvare i rendiconti economici
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

5.2– I Soci sono tenuti a :

- osservare le norme del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi
- svolgere le attività concordate
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale stabilita con delibera del Consiglio Direttivo

Articolo 6

Perdita della qualifica di Socio

6.1 – La qualifica di socio si perde per :

- decesso
- dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione
- mancato pagamento della quota associativa

Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà, in contraddittorio con l'interessato, ad una disamina degli addebiti.

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione

7.1- Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

7.2 – Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni , al termine dei quali possono essere rinnovate. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute nelle forme stabilite dal regolamento interno.

Articolo 8

L'assemblea dei soci

8.1-L'assemblea dei soci è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto di voto

8.2-L'assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione

8.3-La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci

8.4-L'assemblea viene convocata per:

- approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo
- approvare la relazione di attività ed il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo

- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
 - approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo
 - approvare l'ammontare del contributo associativo fissato dal Consiglio Direttivo
 - approvare le delibere del Consiglio Direttivo in merito all'esclusione di soci
- 8.5- l'Assemblea straordinaria viene convocata:
- per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione
 - per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'articolo 13
- 8.6- l'Assemblea è convocata , almeno venti giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta o mediante affissione presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data, dell'ora dell'adunanza.
- 8.7- in prima convocazione necessita la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.
- 8.8- - in seconda e nelle successive convocazioni , l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci. La seconda convocazione può aver luogo non prima di 24 ore dalla data fissata per la prima convocazione.
- 8.9- l'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente
- 8.10- le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza semplice dei partecipanti
- 8.11- ciascun Socio può portare una sola delega
- 8.12- all'apertura di ogni assemblea si elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 8.13- delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

- 9.1- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove consiglieri , comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea fra gli associati
- 9.2 -resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili
- 9.3- nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario/ Tesoriere
- 9.4 - viene ordinariamente convocato a cura del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione, l'ordine del giorno che viene inviato ai consiglieri almeno otto giorni prima della riunione.
- 9.5 -le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il segretario deve redigere sempre apposito verbale e firmarlo insieme al Presidente. Tale verbale viene conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci.
- 9.6- il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- formulare i programmi di attività sulle linee approvate dall'Assemblea
 - eleggere il Presidente , il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere o il Segretario/tesoriere

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- redigere il rendiconto economico-finanziario
- predisporre eventuali regolamenti interni
- stipulare atti e contratti inerenti all'attività sociale
- deliberare circa l'esclusione di associati
- determinare la quota associativa annuale
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni od Enti
- presentare all'Assemblea , alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sulle attività inerenti al medesimo
- coordinare attività sociali e vigilare sul loro buon funzionamento
- in caso di decadenza della carica di un Consigliere, il consiglio provvede a sostituirlo nominandolo tra i primi non eletti, previa ratifica da parte dell'Assemblea.

Articolo 10

Il Presidente

10.1- Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per tre anni e può essere rieletto.

10.2- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.3- rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti , presiede e convoca il Consiglio Direttivo, e l'Assemblea e ne cura l'ordinato svolgimento e sottoscrive il verbale delle sedute

10.4 –stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni

10.5- è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o Associazioni.

10.7- in caso di necessità e di urgenza il presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

10.8- in caso di assenza, di impedimento o cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente

10.9- in caso di dimissioni del presidente il Vice Presidente convoca entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Articolo 11

Il patrimonio sociale

11.1- il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati
- lasciti e donazioni
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Istituzioni ed Enti Pubblici
- contributi dell'Unione Europea e contributi internazionali
- proventi derivanti dal proprio patrimonio
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione
- entrate derivanti da convenzioni
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate

Articolo 12

Il bilancio

12.1 l'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina al trentuno dicembre dell'anno

12.3 il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro il trenta aprile dell'anno successivo

12.4 il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni precedenti l'Assemblea, affinché possa essere consultato da ogni associato

12.5 è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di proventi delle attività tra gli associati durante la vita dell'Associazione, l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito o impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 13

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

13.1 le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

13.2 lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13.3 il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

13.4 in ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 14

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti.

Questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci, riunitasi il 10/10/11, la quale ha delegato alla firma il Presidente e il Segretario dell'Associazione .

Il presidente
MONICA BACCI

Il segretario
MARIA GRAZIA RIMONDINI